

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI DECLARATORIA

DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO

Per: [omissis], nato a [omissis] (CE) in data [omissis] (C.F. [omissis]),
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Dulvi Corcione (C.F.
DLVMHL72H21A064S) in virtù di procura in calce al presente ricorso e con
quest'ultimo elett.te dom.to in Afragola (NA) alla P.zza E. Gianturco, n. 2. Si
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento al seguente numero di fax: 081/8603507 nonché all'indirizzo di posta
elettronica certificata michele.dulvicorcione@pecavvocatinola.it.

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to *ope legis* in Roma
alla Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

NONCHE'

- **Sig.ra [omissis]**, residente in [omissis] alla via [omissis].

CONTROINTERESSATA

PREMESSO CHE

L'odierno ricorrente (in riassunzione), per il tramite dello scrivente difensore, ha depositato in data 07.05.2024 ricorso ordinario avverso il provv. di cui prot. n. M_D ARM004 REG2024 0009528 del 16.02.2024, notificato in data 04.03.2024, adottato dalla Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, con il quale è stata disposta l'assegnazione, quale prima sede di destinazione, del [omissis] al Comando Aeroporto dell'A.M. sito in Viterbo in PRIMA ASSEGNAZIONE, dinanzi il T.A.R. per la Campania – Napoli, Sez. VII, di cui R.G. n. 2194/2024, del seguente tenore:

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

Per: [omissis], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Dulvi Corcione (C.F. DLVMHL72H21A064S) in virtù di procura in calce al presente ricorso e con quest'ultimo elett.te dom.to in Afragola (NA) alla P.zza E. Gianturco, n. 2. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax: 081/8603507 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata michele.dulvicorcione@pecavvocatinola.it.

RICORRENTE

CONTRO

*Ministero della Difesa, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to ope legis in Napoli
alla Via Diaz, n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.*

RESISTENTE

NONCHE'

- *Sig.ra [omissis], residente in [omissis] alla via [omissis].*

CONTROINTERESSATA

PER

l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

- a) *del provvedimento prot. n. M_D ARM004 REG2024 0009528 del
16.02.2024, notificato in data 04.03.2024, adottato dalla Direzione per
l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, con il quale è stata
disposta l'assegnazione, quale prima sede di destinazione, del [omissis] al
Comando Aeroporto dell'A.M. sito in Viterbo in PRIMA ASSEGNAZIONE;*
- b) *nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale,
allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui
al presente ricorso.*

FATTO

*Il [omissis], attualmente in servizio presso l'Accademia Aeronautica di
Pozzuoli, ha partecipato al Concorso pubblico per il reclutamento di n. 37*

Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0620164 del 21.10.2022 e ss. mod.ni.

Il ricorrente si è sempre distinto nel corso del procedimento per profitto e disciplina, conseguendo risultati lusinghieri, risultando idoneo vincitore per effetto della collocazione alla posizione n. 31 della graduatoria generale di merito, approvata e pubblicata con Decreto M_D AB05933 REG2023 0449887 del 02.08.2023, collocato alla posizione n. 24 della graduatoria finale relativa agli Ufficiali AAras del 21° Corso applicativo in SPE per l'A/A 2023/24 e in posizione n. 2 nella graduatoria redatta per categoria/specialità LOG/TLM (Logistica/Telematica).

Senonché, in ottemperanza alle disposizioni positive e autoregolamentari all'uopo dettate, l'Aeronautica Militare ha provveduto ad acquisire le "dichiarazioni di gradimento" (cd. desiderata) dell'interessato che, come provato dai documenti allegati, ha indicato:

- quale 1° desiderata la sede di Latina;*
- quale 2° desiderata la sede di Pratica di Mare;*
- quale 3° desiderata le sedi collocate nell'area di Roma.*

Inoltre, al fine di tutelare le esigenze di cui il Militare e il proprio nucleo familiare sono portatori, con il medesimo documento l'interessato ha precisato e/o evidenziato che: "Gradirebbe l'assegnazione su Latina ma non gli

dispiacerebbe anche Pratica di Mare o, in alternativa, Area Roma” (cfr. Elementi di valutazione).

E’ doveroso evidenziare sin da subito la sede di servizio alla quale il Militare ha chiesto di essere destinato in prima assegnazione, ergo quella di Latina – Borgo Piave, debitamente inclusa tra i “desiderata”, è individuata dal Ministero resistente tra quelle per le quali la Forza Armata ha rilevato l’esistenza di esigenze organiche senza attribuire, tra l’altro, alcuna priorità all’elencazione così come redatta.

Orbene, in modo assolutamente inspiegabile, nonostante l’ordine meritocratico connaturante la graduatoria finale in cui è collocato l’odierno ricorrente, l’Amministrazione ha (letteralmente) eclissato qualsivoglia criterio preordinato all’abbinamento e/o all’individuazione delle sedi rispetto a ciascun interessato.

Infatti, con il provvedimento impugnato il Ministero ha destinato in prima assegnazione il [omissis] al Comando Aeroporto di Viterbo e, di converso, ha assegnato un altro Militare ([omissis]) alla sede di Borgo Piave sebbene collocata in posizione subordinata rispetto all’odierno ricorrente (41° posto della graduatoria finale e 6° nella graduatoria redatta per categoria/specialità LOG/TLM).

Appare evidente, dunque, come il comportamento dell'Amministrazione sia viziato radicitus e che da tale condotta emerga in modo palese il gravissimo danno subito dal ricorrente.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente e, pertanto, se ne chiede l'annullamento previa sospensione, per i seguenti motivi in

DIRITTO

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA DIPMA UD. 001 Ed. 2022 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 976 D.LGS. N. 66/2010 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DI ADEGUATA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EX ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ERRORE NEL PROCEDIMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – IRRAGIONevolezza – TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

In via assolutamente preliminare, in ossequio a quanto epigrafato, è necessario procedere ad un'analisi del compendio positivo e delle disposizioni adottate dall'Amministrazione onde regolamentare le disposizioni aventi ad oggetto la prima assegnazione dei Militari in ragione dell'ordine caratterizzante la

graduatoria e, dunque, del rispetto dei principi di meritevolezza, par conditio, uguaglianza, trasparenza e buon andamento.

Merita d'essere trascritto **l'art. 976 c. 1 di cui al D.lgs. n. 66/2010** secondo il quale:

“1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito”.

La Direttiva a cui rinvia il testo della norma, allegata alla produzione di parte, al paragrafo rubricato “Prima assegnazione” prevede che: **“La DIPMA dispone la prima assegnazione di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati o militari di Truppa al termine dell'iter formativo sulla base dei criteri di seguito riportati in ordine di priorità: 1) individuazione dei Reparti da alimentare; 2) associazione del militare con la sede di impiego tenuto conto di: a. graduatorie di merito, elaborate sulla base di punteggi relativi al concorso e/o all'iter formativo, nel rispetto del quadro regolamentare vigente; b. espressioni di gradimento indicate dai frequentatori”.**

Inoltre, al paragrafo successivo, in relazione all'iter procedurale preordinato all'adozione del provvedimento di assegnazione, il compendio autoregolamentare prevede che: **“La DIPMA, in previsione di nuove immissioni in F.A., acquisisce le esigenze operative – funzionali da EE.PP. per gli EdO da alimentare in base alle priorità di F.A., tenendo conto delle priorità definite dallo SMA, redigendo un piano di alimentazione. Il Comando delle Scuole, nel caso il personale da impiegare sia frequentatore di corso presso una scuola dipendente, comunica alla**

DIPMA le graduatorie finali di merito afferenti all'iter formativo. ... La DIPMA, ferma restando la prevalenza delle esigenze operative – funzionali di Forza Armata, assegna i militari agli Enti/Reparti tenendo conto dell'ordine della graduatoria di merito".

La pretesa dell'odierno ricorrente radica la propria ragion d'essere sull'evidentissima violazione e/o falsa applicazione di legge e di regolamento in cui è incorsa l'Amministrazione, tenuto conto dell'ordine della graduatoria, delle preferenze espresse dall'interessato nonché delle vacanze organiche da alimentare.

In senso diametralmente opposto a quanto supra eccepito, il [omissis] è venuto a trovarsi nella condizione in cui, nonostante la documentata possibilità di soddisfare i "desiderata" del Militare in ragione delle esigenze di alimentazione dell'organico presso una delle sedi elencate (Latina – Borgo Piave), la ragguardevole posizione in graduatoria dell'interessato (24°) è stata letteralmente obliterata dall'illegittima preferenza che il Ministero ha "riservato" ad altro Militare collocato in posizione nettamente inferiore (41°).

L'attività dell'Amministrazione è radicalmente illegittima poiché posta in essere, tanto in violazione delle disposizioni quivi richiamate, quanto dei principi applicabili alla fattispecie concreta di cui si discorre.

Il sistema "premiare", id est meritocratico, per il caso di cui si discorre è stato (letteralmente) sovvertito ad personam e, oltre ad essere fonte di un vulnus

gravissimo (come si dirà infra sul periculum), costituisce palmare esercizio di un'attività manifestamente irragionevole, illogica e arbitraria, oltre che contra legem e contraria ai principi di meritevolezza, uguaglianza, buon andamento, trasparenza e imparzialità.

Insomma, come già dedotto, tenuto conto delle preferenze espresse, della posizione in graduatoria e della esistenza di vacanze organiche da colmare, il [omissis] avrebbe dovuto ottenere la soddisfazione del bene vita a cui legittimamente aspira, ossia l'assegnazione presso una delle sedi elencate, anziché vedersi "scavalcato" da altro candidato collocato in posizione inferiore nell'elenco degli idonei.

*In altre e consimili ipotesi la giurisprudenza ha ritenuto concordemente che: **"il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando"** e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede. ...*

Una volta esaurita la procedura concorsuale, l'assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un'attività vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l'iter procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità in nome di più o meno definite esigenze organizzative. Si può quindi affermare che un interesse pubblico contrario al meccanicistico rispetto dell'ordine di graduatoria

sarebbe recessivo rispetto all'interesse del candidato a vedere salvaguardata la propria posizione all'esito delle prove di concorso, interesse destinato quindi a prevalere" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5632/2019).

Con la pronuncia richiamata, il Supremo Consesso amministrativo ha chiarito, altresì, che: "... Oltre ai principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione risulta essere in tal caso violata la par conditio che deve necessariamente presiedere ogni procedura competitiva, modificando ex post le regole della stessa. Difatti, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione ad un concorso pubblico, che rientrino nella graduatoria pubblicata all'esito delle prove previste e che siano risultati vincitori del concorso medesimo, devono poter concorrere ed essere assegnati alla sede che spetta sulla base delle preferenze indicate e della posizione in graduatoria. ... Una diversa lettura ... che voglia dare prevalenza a fini interpretativi alla precedenza assegnata a chi già opera nel distretto prescelto, non potrebbe essere condivisa, non solo perché tale da sacrificare il valorizzato principio della graduatoria, che non consente scavalcamenti di sorta tra candidati, ma anche in ragione dello stesso significato proprio della locuzione utilizzata dal legislatore che postula posizione di parità ai candidati ai quali il criterio è destinato a trovare applicazione. Esso quindi non può determinare alcun ribaltamento ..."

(Consiglio di Stato, sentenza n. 5632/2019; ex plurimis, anche Consiglio di Stato, sentenza n. 3363/2019 e n. 6386/2018).

L'adito Tribunale Amministrativo, inoltre, condividendo il percorso motivato contenuto nella summenzionata pronuncia, da ultimo da chiarito ulteriormente che: "... L'Amministrazione, dunque, nel momento in cui dispone l'assegnazione dei militari uscenti dai corsi di formazione, ha l'obbligo di tener conto della loro posizione nella graduatoria di merito di fine corso. Nel caso di specie, invece, l'ordine della graduatoria di merito è stato ignorato in maniera evidente: il ricorrente, nonostante l'ottimo posizionamento in graduatoria, è stato assegnato ad una regione diversa rispetto alle tre preferenze ... A tal riguardo, si osserva come le prioritarie esigenze di organico e di servizio ben possano prevalere sull'ordine di graduatoria e sulle preferenze indicate ... Nel caso di specie, tuttavia, dette esigenze, qualora effettivamente sussistenti e tuttavia non debitamente esplicitate, si sono ingiustificatamente rivelate ostative nei confronti del solo ricorrente e non anche dei due controinteressati, che invece si sono visti assegnare presso la ... L'Amministrazione, disattendendo i criteri dettati dalla normativa di settore in tema di prima assegnazione, ha agito arbitrariamente, assegnando i militari senza seguire un criterio preordinato. ... Il criterio seguito dall'Amministrazione, dunque, si rivela, non solo legibus solutus, ma anche suscettivo di esiti illogici ed ingiusti nella misura in cui sortisce l'effetto di favorire soggetti meno meritevoli, con ulteriore violazione dei principi di imparzialità e buon andamento che devono informare in generale l'agire amministrativo. In tal senso si è già espressa la Sezione affermando che questo tipo di selezioni, culminanti

con la formazione di una graduatoria di merito, rispondono ai principi concorsuali della garanzia dell'imparzialità, della parità di trattamento e della scelta dei più meritevoli, che devono improntare anche la fase successiva dell'assegnazione della prima sede (TAR Lazio – Roma, sez. I bis, sentenza n. 13835/2020)” (cfr., ex plurimis, TAR Lazio Roma, sentenza n. 13453/2021).

Nonostante l'ordine della graduatoria costituisce il criterio prioritario ed ineludibile ai fini della assegnazione del personale alle sedi disponibili, in quanto direttamente connesso alla garanzia del principio di meritevolezza, nonché dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione (ex artt. 3 e 97 della Costituzione), la fattispecie di cui si scrive costituisce fulgido esempio di una attività viziata radicitus da un agire contrario alle disposizioni, ai principi ed ai criteri quivi richiamati.

L'illegittimità dell'attività della parte pubblica è palmare e, per tale motivo, anche in virtù dei principi di buona fede e correttezza ai quali le parti negoziali devono informare l'agire in ogni momento del rapporto da instaurare e/o già instaurato, è immeritevole di continuare a produrre effetti in danno del Militare.

All'uopo, sebbene l'assegnazione del controinteressato presso la sede auspicata dall'odierno ricorrente costituisce ipso facto prova della sovversione dell'ordine caratterizzante l'elenco degli idonei/vincitori, è pur sempre doveroso osservare che la griglia redatta dal Ministero, contenente l'indicazione delle esigenze di

F.A., espressamente individua (senza alcun ordine di priorità!!) la sede di Borgo

Piave tra quelle bisognevoli d'alimentazione organica.

E' impossibile rintracciare qualsivoglia legittima e/o valida motivazione nell'agire amministrativo che, evidentemente, risulta viziato radicitus, oltre che da violazione di legge, anche da manifesta irragionevolezza, abnormità, illogicità e/o disparità di trattamento.

Ad una attenta delibazione del provvedimento impugnato appare del tutto evidente, quindi, che l'iter procedimentale relativo alla valutazione condotta da parte dell'Amministrazione è viziato da errore macroscopico in quanto la stessa ben avrebbe dovuto motivare la scelta operata ovvero, considerato quanto precede, valutare compiutamente le preferenze espresse dal militare.

*

2) ECCESSO DI POTERE SOTTO MOLTEPLICI PROFILI – ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI E PROVVEDIMENTI – CONTRARIETA' ALLE NORME DI IMPARZIALITA' DELLA P.A – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ARBITRARIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE SOTTO MOLTEPLICI ASPETTI.

L'illegittimo comportamento dell'Amministrazione procedente, non solo ha violato le disposizioni ed i principi che regolano la materia, ma ha ecceduto dai limiti che contrassegnano il comportamento della P.A.

Tale condotta, altamente censurabile, ha violato i canoni fondamentali dell'azione dei pubblici poteri, che deve essere improntata esclusivamente a criteri di imparzialità, buon andamento, efficacia e trasparenza (art. 97, Cost.).

Il comportamento ha turbato in radice la regolare istruttoria della pratica ed, in particolare, il pedissequo rispetto delle norme e dei principi che informano il procedimento amministrativo, pregiudicando la posizione del ricorrente.

Tant'è vero che, qualora l'Amministrazione avesse applicato le norme richiamate e quelle della direttiva secondo i canoni della ragionevolezza, alla data odierna il [omissis] avrebbe ottenuto la soddisfazione del bene vita auspicato ritrovandosi certamente assegnato presso una delle sedi indicate.

Anche solo sotto tale ultimo profilo i provvedimenti si rivelano viziati in nuce con conseguente diritto alla declaratoria di nullità da parte dell'Ecc.mo Tribunale adito.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione evocata in giudizio depositi i provvedimenti impugnati e tutti gli atti, anche endoprocedimentali ed istruttori, sulla cui base essi sono stati emanati.

Si richiede, altresì, che codesto on. Collegio Giudicante voglia, nell'esercizio del c.d. metodo acquisitivo che ispira l'attività istruttoria nel processo amministrativo, disporre l'acquisizione degli atti e dei documenti provenienti dall'Amministrazione ritenuti utili ai fini del decidere che non siano nella disponibilità di parte

ricorrente, con riferimento alle singole censure analiticamente formulate negli articolati motivi di gravame che precedono; ove se ne ravvisi l'opportunità, poi, valuti l'on. Collegio di disporre ulteriori incombenti istruttori allo scopo di acquisire chiarimenti dall'Amministrazione intimata circa le circostanze fattuali poste a fondamento delle impugnate disposizioni ed analiticamente trattate supra.

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Adito, voglia provvedere a sospendere i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi e per il gravissimo pregiudizio che ne deriva, anche in considerazione della circostanza che il ricorrente si ritroverebbe pretermesso per un lasso temporale lunghissimo dall'organico in forze presso il Comando e/o la Sede alla quale legittimamente aspira essere assegnato nonché, come si dirà infra, (letteralmente) costretto a vivere lontano dai propri affetti e dal proprio nucleo familiare.

Dalla lettura del ricorso, senza alcuna ombra di dubbio, sussistono entrambi i requisiti richiesti dalla legge al fine della concessione della sospensione cautelare.

Per quanto concerne il fumus, sicuramente il ricorso ad un sommario esame dei fatti presenta tutti i requisiti di attendibilità e fondatezza.

Riguardo al danno gravissimo e irreparabile, va certamente sottolineata e precisata la circostanza che il ricorrente sarebbe esposto, nel caso di mancata sospensione del provvedimento, ad un allontanamento illegittimo dalla sede di servizio alla quale ha chiesto di essere assegnato, con conseguente possibilità che

medio tempore l'Amministrazione soddisfi le integralmente esigenze organiche anche mediante l'assegnazione di altri Militari presso la sede "desiderata/auspicata".

Il richiamato profilo dannoso, già concretizzatosi in danno dell'odierno ricorrente a seguito dell'assegnazione della controinteressata presso la sede di Borgo Piave, con conseguente occupazione del posto precedentemente vacante, dev'essere sommato agli ulteriori elementi e/o circostanze fortemente incisi dall'agire amministrativo, ergo l'impossibilità per la moglie del ricorrente di assistere il soggetto bisognevole d'assistenza e la connessa necessità che il Militare sia assegnato presso la sede più vicina al luogo ove risiede il proprio nucleo familiare. Le preferenze espresse dall'odierno ricorrente, infatti, radicano la propria ragion d'essere sull'esistenza d'una condizione e/o di circostanze familiari e personali alle quali, meritevolmente, l'interessato intende garantire massima tutela e/o garanzia mediante l'assegnazione alla sede maggiormente vicina al luogo ove stabilmente vive il proprio nucleo familiare e il soggetto bisognevole d'assistenza.

Oltretutto, alle esposte circostanze dev'essere ritenuto meritevole di considerazione il peso economico connesso all'assegnazione e, di conseguenza, l'incidenza dei costi per il transfer quotidiano casa-lavoro-casa ai quali si sommano gli esborsi mensili dei quali il nucleo familiare è già gravato in forza del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale sita nel Comune di Sermoneta (LT).

A tale gravissimo danno, si potrebbe certamente ovviare attraverso l'emissione di un'ordinanza che disponga, da un lato, la sospensione del provvedimento impugnato e, dall'altro, il riesame della posizione del [omissis], anche attraverso il deposito di documenti e/o d'una relazione istruttoria utili ad acquisire contezza circa le motivazioni sottese alla determinazione assunta dall'Amministrazione, ciò in forza del principio di vicinanza dell'onere della prova che incombe per il caso di specie sulla Parte pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo TAR Adito, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, accolga il ricorso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite da attribuire al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo, ivi compreso il contributo unificato.

*

Dichiarazione di valore

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che per la presente controversia, è dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Afragola, 26 aprile 2024

Prof. Avv. Michele Dulvi Corcione

CONSIDERATO

Che, il procedimento assumeva R.G.N. 2197/2024 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli, Sez. VII, Relatore Dott. Casalanguida;

Che, con atto depositato in data 09.05.2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, rapp.to e dif.so dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, il quale ha eccepito con successiva memoria depositata in data 20.05.2024 l'infondatezza delle censure;

Che, all'udienza del 23.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione così che, in data 27.05.2024, l'Ecc.mo Collegio giudicante, in persona del Relatore Dott.ssa Casalanguida, con ordinanza n. 3392/2024 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma concedendo i termini di cui all'art. 15 c.p.a. per la riassunzione in ossequio a quanto di seguito si trascrive:

N. 02197/2024 REG.RIC.

Pubblicato il 27/05/2024

N. 03392/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02197/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2024, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;

nei confronti

[REDACTED], non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

- del provvedimento prot. n. M_D ARM004 REG2024 0009528 del 16.02.2024, notificato in data 04.03.2024, adottato dalla Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, avente ad oggetto la "prima assegnazione degli Ufficiali

N. 02197/2024 REG.RIC.

AARA del 21° corso applicativo per l'immissione in SPE";

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli articoli 13 e 15 del codice del processo amministrativo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Raffaele Tuccillo su delega dell'avv. Dulvi Corcione per il ricorrente e Alessandro Ferri dell'Avvocatura Distrettuale;

Rilevato che

- con decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare M_D AB05933 REG2023 0449887 del 2 agosto 2023, è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 37 (elevato a 45) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dell'Aeronautica;

- il presente ricorso ha ad oggetto l'ordine di prima assegnazione di sede, adottato dalla Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica (in breve D.I.P.M.A.) con cui il ricorrente - al termine del percorso formativo del 21° Corso Applicativo per l'immissione in SPE (Servizio Permanete Effettivo) degli Ufficiali AAras (Arma Aeronautica, Ruolo Speciale delle Armi) - è stato assegnato alla Scuola Marescialli dell'A.M./Comando Aeroporto di Viterbo, a far data dal 25-05-2024;

- l'Ufficiale ricorrente lamenta, in particolare, la sua mancata assegnazione presso la 4° Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.A./A.V. di Borgo Piave (LT), in luogo della Scuola Marescialli dell'A.M./Comando Aeroporto di Viterbo;

N. 02197/2024 REG.RIC.

- l'Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del T.A.R. Lazio, Roma;

Considerato che

- l'articolo 976, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) prevede che *“la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito”*;

- la direttiva d'impiego DIPMA-UD-001 prevede che *“La DIPMA dispone la prima assegnazione di Ufficiali [...] al termine dell'iter formativo sulla base dei criteri di seguito riportati in ordine di priorità: 1) individuazione dei Reparti da alimentare; 2) associazione del militare con la sede di impiego tenuto conto di a) graduatorie di merito [...]; b. espressioni di gradimento indicate dai frequentatori”*.

- in ogni caso, l'immissione nei ruoli avviene ad opera di una Amministrazione centrale all'esito di una pianificazione complessiva dei posti disponibili, e determina la movimentazione contestuale di una pluralità di militari sull'intero territorio nazionale, con possibili ripercussioni sulle posizioni altrui nel caso di modifica – per via giurisdizionale – di una o più assegnazioni;

Ritenuto, pertanto,

- che fondata si rivela l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato in quanto la competenza a decidere la controversia non deve essere individuata in base alla sede di servizio del ricorrente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, cod. proc. amm., bensì in considerazione della sede dell'autorità emanante e del carattere nazionale della procedura, facente capo a un'Amministrazione statale; criteri, questi ultimi, che radicano la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (articolo 13, commi 1 e 3, cod. proc. amm.) (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. Prima bis, 27 dicembre 2023, sent. 19774; ord. T.A.R. Veneto, sez. Prima, n. 1178 del 20.07.2022; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 8 settembre 2023, ord. 5019; Sez. VI, 14 aprile 2021,

N. 02197/2024 REG.RIC.

n. 2389; ord. T.A.R. Sicilia, Catania, 23 aprile 2020, n. 782; ord. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 settembre 2015, n. 1343);

- di dover declinare la competenza in favore del T.A.R. Lazio - sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della presente fase, tenuto conto della natura della decisione e degli interessi coinvolti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di cui all'articolo 15 del codice del processo amministrativo.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere

Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

Tutto ciò premesso, il [omissis], *ut supra* rapp.to, dif.so e dom.to, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto

esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli

RICORRE IN RIASSUNZIONE

All'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma affinché, previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'avanzata richiesta di domanda cautelare collegiale, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Si chiede che codesto Ecc.mo TAR Adito, previa sospensione del provvedimento impugnato, accolga il ricorso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al carico delle spese di lite, da attribuire al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.

Afragola, 28.05.2024

Prof. Avv. Michele Dulvi Corcione